



TRIBUNALE DI TREVISO

UDIENZA del 23.2.'23

tenuta dal giudice dr.ssa Maria Teresa Cusumano.

Alle ore 9 compaiono:

- per parte ricorrente, in sostituzione dell'avv. ROSA DENIS , l'avv. Caterina Maresio.
- per parte resistente il funzionario dr. Lucenti in sostituzione dell'avv. XXXX XXXXX L'avv.

Maresio precisa le conclusioni riportandosi agli atti e insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il dr. XXXXX precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi. Evidenzia che nell'Ufficio sono state emesse sentenze di contrario orientamento in ordine alla questione del servizio militare, per gli effetti che sono da ricollegarsi all'eventuale disapplicazione della disciplina. Rg 707/20: dr. xxx; presente sentenza di segno diverso del dr. xxxx.

I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio; quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza dandone lettura.

Il giudice

dott.ssa XXXX XXXXX



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

all'udienza del 23/02/2023 il giudice del lavoro dr.ssa XXXXX XXXXXha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. XXX c.p.c.

nella causa n. 795 /2019 tra le parti:

Ricorrente:

- XXXX XXXXXX
con l'Avv. ROSA DENIS



Resistente:

- **MINISTERO ISTRUZIONE**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**

con il funzionario delegato, Avv. XXXX XXXXX

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE RICORRENTE

1. *Previa disapplicazione dell'art. 526 del d.lgs. n. 597/1994 e dell'art. 2, comma 3, del C.C.N.L. del 4/8/2011, nonché accertamento e declaratoria dell'illegittimità dell'impugnato decreto di ricostruzione della carriera n. 33 del 2018 e conseguente annullamento dello stesso (limitatamente alla parte in cui all'art. 3 inquadra il ricorrente nella fascia 0 anni fino al 6.3.2018), accertarsi e dichiararsi che l'attuale ricorrente ha diritto, in virtù della clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP., allegato alla direttiva 1999/70 e della stipulazione dei cit. rapporti di lavoro a tempo determinato, a vedersi immediatamente riconosciuta l'anzianità di servizio maturata con i rapporti di lavoro a tempo determinato, stipulati con l'Amministrazione convenuta e, conseguentemente, al riconoscimento del valore dello scatto 3/8 anni dall'8.4.2011 al 5.3.2018.*

2. *Condannarsi, conseguentemente, il Ministero e/o l'Ufficio scolastico regionale del Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, anche in via solidale, a pagare al ricorrente le differenze economiche maturate dal 10.7.2014 al 5.3.2018, tra quanto erogato all'istante e quanto invece avrebbe dovuto pagare se il MI. avesse correttamente collocato il ricorrente nella fascia stipendiale 3/8 anni, prevista dalla successione dei CCNL del comparto scuola, spettante in base all'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato (condanna generica).*

3. *Condannarsi altresì le Amministrazioni convenute a corrispondere, ex art. 429 del cpc. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c., sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di debenza al saldo o con la diversa decorrenza di legge.*

4. *Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei difensori antistatari, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde.*

PARTE RESISTENTE

dichiarare l'infondatezza del ricorso avversario, per la mancanza dei presupposti giuridici e fattuali, per l'accoglimento della pretesa, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande proposte nei confronti della resistente Amministrazione, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Si chiede, altresì, di condannare parte ricorrente al sostenimento delle spese di lite da liquidarsi ex art. 152 -bis disp. att. c.p.c., in virtù del fatto che la richiesta avanzata dal ricorrente appare molto approssimativa e superficiale per un duplice motivo;



in primo luogo, il calcolo dei periodi riconoscibili per la definizione della ricostruzione di carriera è di facile computo, poiché trattasi di un mero calcolo matematico e tenuto conto anche della preparazione qualificata dello stesso istante, in quanto docente di II grado del comparto scuola; in secondo luogo, la domanda attorea è intervenuta successivamente rispetto alla sentenza n. 31149 del 2019 della Corte di Cassazione.

Fatto e diritto

L'odierno ricorrente - docente del MIUR, assunto a tempo indeterminato dal 26.9.'16 - espone di aver stipulato una serie di contratti a tempo determinato con l'amministrazione scolastica per diversi anni scolastici, a partire dal 2007, nel periodo antecedente l'immissione in ruolo.

Esponde di aver percepito, nel periodo antecedente l'immissione in ruolo, la sola retribuzione base prevista per i docenti di primo ingresso in ruolo senza il riconoscimento degli scatti biennali di anzianità e degli aumenti contrattuali, dei quali hanno sempre goduto i colleghi di ruolo a tempo indeterminato.

Ha adito questo Tribunale per il riconoscimento del diritto all'equiparazione del suo trattamento economico a quello dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Ciò lamentando l'inammissibile e ingiustificata discriminazione, operata nei suoi confronti, in quanto docente non di ruolo, alla luce della direttiva CE 1999/70, delle numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea (CGUE) e della Giurisprudenza ormai consolidata a livello europeo, ed interno, che equiparano i lavoratori a tempo determinato ai lavoratori a tempo indeterminato a parità di mansioni svolte identiche o simili.

Ha chiesto:

- l'equiparazione del proprio trattamento economico percepito durante gli anni di precariato rispetto al trattamento economico dei docenti di ruolo (= corresponsione delle differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti individuali dal 2007 al 2016 e quanto previsto dal CCNL comparto scuola per il contratto a tempo indeterminato);
- il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati fin dal primo giorno, riconoscendo la stessa progressione professionale del personale assunto a tempo indeterminato (con conseguente condanna del Ministero alla collocazione della ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata).¹

¹ Testualmente:

“(…) il ricorrente ha formulato due domande: a) la richiesta di pagamento degli scatti di anzianità DURANTE IL PERIODO PRE RUOLO, in cui il ricorrente non ha percepito alcunché a titolo di scatti di anzianità (in quanto l'art. 526 del decreto legislativo n. 297/94 impone di remunerare il personale precario con lo scatto 0 anni finché non viene immesso in ruolo) e b) il riconoscimento DOPO L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, avvenuta l'1.9.2016, degli scatti contrattuali, in quanto IL MI. HA CONTINUATO A NON RICONOSCERE AL RICORRENTE ALCUNO SCATTO FINO AL 6 MARZO 2018, data di maturazione dello scatto 9/14 anni”.



Tribunale di Treviso

Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale convenuti, regolarmente costituitisi in giudizio, hanno esplicitato le proprie difese come da memoria di costituzione in giudizio che deve qui intendersi integralmente richiamata *per relationem*.

*

1) Equiparazione del trattamento economico percepito durante gli anni di precariato al trattamento economico dei docenti di ruolo

Per quanto concerne la domanda di differenze retributive maturate nel pre-ruolo, è noto che le norme di diritto interno che disciplinano il trattamento retributivo dei dipendenti a tempo determinato del settore scuola non prevedono il riconoscimento di alcuna anzianità, in quanto, alla stregua dell'art. 526 T.U. scuola (*“ Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo.”*), i CCNL equiparano il trattamento retributivo degli assunti a tempo determinato nel comparto scuola a quello dei neo assunti a tempo indeterminato senza considerare i pregressi contratti a termine.

È altresì noto che la domanda va, però, analizzata alla luce clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/Ce del 28 giugno 1999 che, titolata "Principio di non discriminazione", al punto 1 recita: *“per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”*.

Si tratta di clausola incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata da un singolo di fronte a un giudice nazionale, non interpretabile in senso restrittivo (così Corte di Giustizia, sentenza 15 aprile 2008-Impact), applicabile anche ai dipendenti pubblici e finalizzata ad impedire che un rapporto di impiego a termine venga utilizzato dal datore di lavoro per privare i lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (così CGUE 22 dicembre 2010 nei procedimenti riuniti C-444/09 e C-456/09).

Il suo tenore letterale è chiaro nel circoscrivere la nozione di “discriminazione” alle differenze di trattamento non fondate su “ragioni oggettive” e sul significato di “ragioni oggettive” la CGUE, puntualizzato che esse non possono consistere in norme generali ed astratte, anche di legge, che le differenze introducano, (la nozione di “ragione oggettiva” deve essere intesa nel senso che *“essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo”*), ha affermato che r “ragione oggettiva” deve intendersi la sussistenza di *“elementi precisi e concreti che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale esigenza, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria..Detti elemento possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono*



stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime, o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro...Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'accordo-quadro".

E che non ogni differenza di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato costituisca di per sé stessa una discriminazione vietata risulta ancora dalla sentenza della Corte di Giustizia 20 settembre 2018 che, chiamata a pronunciarsi specificamente sulla compatibilità dell'art. 485 TU 297/1994 con la clausola 4 ma con argomentazioni di portata generale sulla questione del raffronto di trattamento tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, nel concludere che tale clausola *"non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito dei contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente a concorrenza dei due terzi"* ha ritenuto (punto 49) che l'obiettivo esposto dal Governo italiano come proprio dell'art. 485, e consistente nella necessità di *"rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunto mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti"*, può essere conforme ai principi sanciti dall'art. 4 fatta salva la verifica del giudice nazionale, così da doversi ritenere che la professionalità possa essere qualificata in modo particolarmente incisivo dalla continuità della prestazione.

Deriva da quanto sopra che il mancato riconoscimento di aumenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio non può dirsi discriminatoria quando esso consegua allo svolgimento di attività lavorative oggettivamente diverse, sostanzialmente in quanto frammentate e discontinue e, quindi, con utilità sia in termini di servizio reso che in termini di crescita di professionalità sensibilmente inferiore a quella propria della prestazione continua e strutturata propria del docente a tempo indeterminato.

In altri termini, la disparità di trattamento retributivo, dettata dalla normativa interna, può trovare oggettiva giustificazione - la cui concreta sussistenza deve essere valutata caso per caso dal giudice nazionale - nella continuità dell'esercizio della professione, in quanto di per sé stessa significativa di esperienza, e, di conseguenza di efficienza ed incisività e, pertanto, determinante una qualità professionale obiettivamente superiore a quella posseduta da chi la stessa attività abbia svolto, o svolta, in modo frammentario e con sensibili interruzioni.

Nel caso di specie, quella certa continuità nell'insegnamento necessaria e sufficiente per potersi escludere la sussistenza di "ragioni oggettive" di disparità di trattamento è riscontrabile *ab initio*, poiché fin dall'inizio del periodo di lavoro a tempo determinato (esplicitosi nel corso di vari contratti) si riscontrano periodi di lavoro continuativi e sostanzialmente coprenti gli interi anni scolastici.



Pertanto, il diritto alle differenze retributive tra quanto dal ricorrente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire se gli fossero stati riconosciuti gli scatti stipendiali previsti per gli assunti a tempo indeterminato decorre, come dallo stesso richiesto, fin dall'anno scolastico 2007/2008, salva la prescrizione quinquennale che si calcola a ritroso dal primo atto interruttivo consistente nella notifica del presente ricorso.

Quanto agli importi dovuti in conseguenza, reputa il Tribunale opportuno, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'Ufficio una consulenza tecnica, pronunciare condanna generica al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dalla resistente alla luce dell'applicazione dei criteri enunciati in sentenza.

La parte resistente va dunque condannata a corrispondere in favore del ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso dal 10.7.'19, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

*

2) Riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati fin dal primo giorno.

Per quanto concerne la diversa – anche se connessa - questione del riconoscimento dell'anzianità di pre-ruolo, una volta intervenuta l'assunzione a tempo indeterminato, essa è dalla normativa italiana riconosciuta solo parzialmente (tanto per i docenti quanto per il personale amministrativo, con regole che, però, non sono uguali per le due categorie).

La compatibilità delle regole di diritto interno con la disciplina eurocomunitaria è stata oggetto di annoso dibattito e, dopo la sentenza CGUE 20/9/17 in causa C466/17Motter, la Corte di Cassazione ha elaborato i seguenti orientamenti.

Per quanto riguarda il personale docente, alla regola dell'integrale valutazione del primo quadriennio e della parziale valutazione della restante parte (a.485 d.lgs 297/1994:“*Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché' ai soli fini economici per il rimanente terzo*”) si accompagna la regola per la quale 180 giorni di supplenza (ed il servizio reso da febbraio ad effettuazione degli scrutini) sono conteggiati, ai fini della ricostruzione della carriera, come un anno intero e tale regola di estremo favore per i docenti può determinare risultati più utili rispetto a quelli conseguibili con il conteggio integrale dell'effettiva anzianità, salvo voler creare un criterio ibrido nel quale si conteggia tutto il servizio svolto arrotondando all'anno i servizi di 180 giorni.

La Corte di Cassazione con sentenza 31149/2019 ha operato la ricostruzione della questione escludendo la possibilità di creare una disciplina che cumuli i vantaggi del riconoscimento del servizio effettivamente prestato con le regole previste per il riconoscimento convenzionale di cui al TU scuola, sancendo: “*a) l'art. 485...viola la clausola 4...e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità di servizio risultante*



Tribunale di Treviso

dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 498 stesso decreto , come integrato dall'art. 11 comma 14 della legge 124/99, risulti essere inferiore a quello riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato ; b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminatorietà dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l'altro né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscersi ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi, immesso in ruolo, in caso di disapplicazione, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (così punto 11 sentenza 31149/2019)”; ed altresì “Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio.”

Nel corso del procedimento, investito del compito di sviluppare determinati conteggi, il Ministero ha evidenziato che, sebbene l'interessato venga collocato nella stessa fascia stipendiale, l'applicazione dell'attuale normativa appaia notevolmente più favorevole “poiché all'atto della conferma in ruolo al ricorrente è riconosciuta un'anzianità superiore rispetto a quella che avrebbe maturato con la disapplicazione degli artt. 485 e 489 D.Lgs. 297/1994. Inoltre, al compimento del 16° anno di servizio, il sig. Di Benedetto recupererà l'anzianità ai soli fini economici accantonata in sede di conferma in ruolo, anticipando sensibilmente la maturazione dei gradoni. Mentre, con la disapplicazione della vigente normativa tutto ciò non avverrà in quanto già interamente riconosciuto all'atto della conferma in ruolo. Invero, la quantificazione del servizio pre-ruolo, calcolata con la disapplicazione degli art. 485 e 489 D.Lgs. 297/94, terrà conto del servizio effettivamente prestato dalla ricorrente, senza conteggiare i periodi “non coperti” da contratti a tempo determinato, ovvero non saranno applicate le disposizioni di favore di cui all'art. 11, comma 14, della legge 124/1999 e di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, DPR 399/88. Inoltre, per effetto di quanto disposto dalla sentenza della Corte di cassazione n. 31149/2019, il servizio militare non viene computato in quanto si considerano i servizi non di ruolo effettivamente lavorati come se fossero stati prestati in qualità di docente a tempo indeterminato. A tal proposito, il Tribunale di Treviso, nella persona del Giudice Massimo Galli, con sentenza del 23/09/2022 nel procedimento RG 707/2020, nonostante abbia accolto la richiesta del ricorrente relativamente alla ricostruzione di carriera, ha però ritenuto di escludere il servizio militare dal computo dell'anzianità di servizio. Pertanto, a parere di questo Ufficio, l'applicazione



dell'attuale normativa risulta essere decisamente più favorevole per il prosieguo della carriera giuridico-economica dell'interessato.

Non solo, appare ulteriormente sfavorevole in modo palese la disapplicazione degli art. 485 e 489 D.Lgs. 497/1994, in quanto la ricostruzione di carriera con l'attuale normativa stabilisce che al compimento del 16esimo anno di servizio, come previsto dall' art. 4 c. 3 DPR 399/88, al docente sarà riconosciuta l'ulteriore anzianità di 1 anno e 4 mesi ai fini economici, non riconosciuta al momento della conferma in ruolo. La predetta anzianità economica determinerà l'anticipo notevole delle successive fasce stipendiali, soprattutto in vista degli ultimi scaglioni retributivi per il calcolo del trattamento di quiescenza. Quindi, la forbice della maturazione degli scaglioni retributivi aumenterà ulteriormente. Inoltre, la ricostruzione di carriera, prodotta con l'attuale normativa, è finalizzata a determinare non solo il trattamento economico, bensì ha dei riflessi importanti per un duplice motivo, sia sul trattamento di quiescenza che sulle graduatorie interne di istituto. In primo luogo, sul trattamento di quiescenza, in quanto lo stipendio è funzionale a determinare la base sulla quale vengono applicate le ritenute ai fini pensionistici e del TFR. In secondo luogo, sulle graduatorie interne di istituto ai fini dell'individuazione del personale soprannumerario, in quanto viene valutato a tal fine solo il servizio riconosciuto utile ai fini della carriera. Resta fermo che, per entrambi le modalità di calcolo della ricostruzione di carriera, si deve tener conto del "blocco" della progressione economica dell'anno 2013, di cui l'art. 1, comma 1, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. Si pone in evidenza, che il calcolo dei periodi riconoscibili per la definizione della ricostruzione di carriera sono di facile computo, poiché trattasi di un mero calcolo matematico, tenuto conto anche della preparazione qualificata del ricorrente, in quanto docente di II grado del comparto scuola. (...)"

Sulla base di tali premesse, tenuto conto della disciplina attualmente vigente e applicando i principi illustrati nella sentenza della Cassazione n. 31149/2019, nel corso del giudizio può ritenersi, con riferimento al servizio pre-ruolo effettivamente prestato dal ricorrente, che disapplicando l'art. 485 T.U. (nonché l'art. 489 T.U.) e calcolando il periodo di pre-ruolo tenendo conto esclusivamente dei giorni effettivamente lavorati secondo i criteri enunciati dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità di cui si è detto, il trattamento complessivo del ricorrente sarebbe meno favorevole rispetto a quello derivante dall'applicazione dell'art. 485 T.U., considerando anche la progressione di carriera successiva all'immissione in ruolo caratterizzata dal recupero dell'anzianità maturata a soli fini economici e inizialmente accantonata in sede di conferma in ruolo (si richiamano sul punto le risultanze del prospetto dimesso dall'amministrazione che non è stato contestato dai ricorrenti in merito alla sua correttezza).

Di qui il rigetto, *de iure condito*, di questa specifica domanda formulata dal ricorrente.

Le spese di lite, tenuto conto dell'incertezza giurisprudenziale che ha interessato la materia nel corso degli anni e considerando che la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata in epoca successiva al deposito del ricorso, vengono compensate tra le parti.

p.q.m.



Tribunale di Treviso

definitivamente pronunciando:

- 1) accerta il diritto del ricorrente all'equiparazione del trattamento economico percepito durante gli anni di precariato al trattamento economico dei docenti di ruolo, secondo quanto illustrato in parte motiva, e per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le relative differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale, da calcolarsi a ritroso come in parte motiva indicato, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- 2) Respinge le residue pretese.
- 3) Spese compensate.

Treviso, 23/02/2023

Il Giudice

Dott. XXXXX XXXXXX